



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 63

Riunione del 7 maggio 2019

53.18.19 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

Tiziano GOZZI - UdG

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine – Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento Reg. n. 50/18-19 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **GOZZI Tiziano:** *"per avere, in violazione dell'art. 102 Regolamento Struttura Tecnica, Settore Ufficiali di Gara; dell'art. 16 dello Statuto FIPAV; degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; degli artt. 1 e 74 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, organizzato e tenuto, in data 27 novembre 2018, una riunione tecnica periodica degli Ufficiali di Gara del CT Reggio Emilia in assenza della necessaria presenza del docente";*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 17 Aprile 2019 che veniva rinviata, su istanza dell'incolpato, alla data del 07 Maggio 2019, dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, era presente personalmente il Sig. Tiziano Gozzi assistito dal difensore di fiducia nominato Avv. Andrea Cattani.

il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;



IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti dell'incolpato;
- Udito il difensore dell'incolpato e preso atto delle conclusioni rassegnate;
- Preso atto della documentazione e delle memorie difensive depositate;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto del 02 Gennaio 2019 a firma del Responsabile Nazionale Settore Ufficiali di Gara, Luigi Roccatto, a mezzo del quale veniva informata la Procura Federale del comportamento tenuto dal tesserato Tiziano Gozzi, avente rilevanza disciplinare, per avere lo stesso organizzato e tenuto, in data 27 novembre 2018, una riunione tecnica periodica degli Ufficiali di Gara del CT Reggio Emilia in assenza della necessaria presenza del docente.

Con memoria del 11 febbraio 2019, il tesserato Gozzi articolava le proprie difese, incentrandole principalmente sul fatto che il Sig. Fausto Onfiani (designatore docenti regionali) lo aveva indotto a rinunciare alla presenza di un Docente in ragione degli argomenti non aventi rilevanza tecnica previsti all'ordine del giorno della riunione, informando di ciò anche il Sig. Alessandro La Mantia (responsabile scuola ufficiali di gara).

La Procura Federale riteneva comunque provati gli elementi di colpevolezza a carico dell'incolpato e ritenendo esaurita la fase istruttoria, previa trasmissione della rituale comunicazione di conclusione delle indagini, lo deferiva innanzi a questo Tribunale con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

Ciò premesso, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame nonché le deduzioni svolte dall'incolpato, ritiene che la condotta contestata sia meritevole di sanzione disciplinare nei limiti che qui di seguito si espongono.

Appare pacificamente ammesso e non contestato, infatti, che il Sig. Tiziano Gozzi, nel corso della riunione degli ufficiali di gara del 27.11.2018, abbia provveduto a mostrare e commentare sotto il profilo tecnico alcune *slide*, a



seguito della formulazione di alcune domande tecniche da parte degli ufficiali di gara presenti.

Nel contempo, appare altresì pacifico che in sede di convocazione, sulla base degli argomenti all'ordine del giorno predisposti per detta riunione, poteva escludersi la presenza di un docente, trattandosi di approfondimenti di natura organizzativa e di rapporto con le Commissioni e non di natura tecnica.

Alla luce delle suddette circostanze, pur ritenendosi violata la normativa in esame, il Tribunale ritiene che la condotta contestata sia assolutamente priva di dolo e riconducibile ad un mero errore, dovendosi evidenziare inoltre, ai fini dell'entità della sanzione, la assoluta buona fede dell'incolpato e il comportamento collaborativo tenuto dallo stesso con gli organi di giustizia durante le fasi dell'odierno procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del Sig. Tiziano Gozzi la sanzione della ammonizione con diffida.

Roma, 15 maggio 2019

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 16 maggio 2019